



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



Iscrizione N: TS00090

Il Presidente

della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n.120 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto, in particolare, l'articolo 26, comma 7, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il quale stabilisce che in attesa del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che fissi i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni di cui all'articolo 212, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resta in vigore il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U. del 14 aprile 2004, n.87);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 marzo 2004, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10;

Vista la richiesta di revisione pervenuta telematicamente in data **12/03/2015** registrata al prot. n. **0001848/2015 del 13/03/2015**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data **26/03/2015** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10B - D

dell'impresa **ZANINI ANTONIO**

Vista la determinazione del Presidente della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data **15/04/2015** di revoca dell'accettazione della garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. **2799530741 di data 01/02/2010** e relativa appendice n. **1 di data 12/04/2010** prestata da **SACE BT S.P.A.** per l'importo di Euro **30.500,00** per la categoria **10B** classe **E** accettata con provvedimento del Presidente della Sezione del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 4960/2010 del 15/04/2010 e della appendice n. **2 di data 13/05/2013** prestata da **SACE BT S.P.A.** per l'importo di Euro **60.000,00** per la categoria **10B** classe **D** accettata con provvedimento del Presidente della Sezione del Friuli Venezia Giulia, prot. n. 5808/2013 del 22/05/2013;

Vista la determinazione del Presidente della Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia di data **15/04/2015** con la quale è stata accettata la garanzia finanziaria presentata con polizza fideiussoria assicurativa n. **710512 di data 07/04/2015** prestata da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **60.000,00** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;

ZANINI ANTONIO
Numero Iscrizione TS00090
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.2697/2015 del 15/04/2015





DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa:

Denominazione: ZANINI ANTONIO
Con Sede a: MARTIGNACCO (UD)
Indirizzo: VIA SPILIMBERGO, 164
CAP: 33035
Codice Fiscale: ZNNNTN58T28E982I

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria:

10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti: pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto)
Classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00)

L'iscrizione nella categoria **10B** è valida anche ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla categoria **10A** per l'attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Inizio validità: **15/04/2015**
Fine validità: **15/04/2020**

RESPONSABILE TECNICO:

ZANINI ANTONIO
codice fiscale: ZNNNTN58T28E982I
abilitato per la categoria e classe: **10B - D**

Art. 2

La revoca della garanzia finanziaria prestata con polizza fideiussoria assicurativa n. **2799530741** di data **01/02/2010**, relativa appendice n. **1** di data **12/04/2010** e relativa appendice n. **2** di data **13/05/2013** dalla **SACE BT S.P.A.** per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto nella categoria **10B** classe **D** con efficacia a partire dal **15/04/2015**.

Art. 3

La garanzia finanziaria di cui all'art. 2 resta efficace per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine la garanzia si estingue automaticamente.

Art. 4

(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe

ZANINI ANTONIO
Numero Iscrizione TS00090
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.2697/2015 del 15/04/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TRIESTE
P.zza della Borsa, 14
Dlgs 152/06



d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.

3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 5
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

TRIESTE, 15/04/2015

Il Segretario
- Itala Ginanneschi -

Il Presidente
- Franco Sterpin Rigutti -

